

SENTENZA N.187/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Ignazio DEL CASTILLO	Presidente
Carlo GRECO	Consigliere - relatore
Francesco D'ISANTO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità, iscritto al n.59550/REL del Registro di segreteria e promosso dalla Procura regionale nei confronti dei Sigg.ri:

- A) SICH I Giuliano, nato a Cutigliano (Pistoia) il 19 settembre 1955 ed ivi residente in Località Pian degli Ontani, in Viale Beatrice n. 54, in qualità di Economo della Comunità Montana dell'Appennino Pistoiese dal 2001 al 2011;
- B) GIOVANNETTI Antonella, nata a Tizzano (Pistoia) l'11 aprile 1958 e residente a Quarrata (Pistoia), in Via Boccaccio 15, in qualità di Revisore dei conti della Comunità Montana dell'Appennino Pistoiese dal 5 giugno 2000 al 22 settembre 2006;
- C) MICHELOTTI Alessandro, nato a Pescia (Pistoia) il 24 marzo 1960 e residente a Pescia in Via del Paradiso n. 22, in qualità di Revisore dei conti della Comunità Montana dell'Appennino Pistoiese dal 22 settembre 2006;
- D) CASSA di RISPARMIO di PISTOIA e della LUCCHESIA S.p.A. (già denominata Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia), C. F. 00092220474, in persona del legale rappresentante Sig. COLOMEICIUC Alessio, nato a Serravalle Pistoiese (Pistoia) il 25 giugno 1956 e residente a Pistoia in Via della Rosa n. 18, domiciliato per la carica presso la sede legale della Banca in Pistoia, Via Roma n. 3, in qualità di Istituto Cassiere della Comunità Montana dell'Appennino Pistoiese nel periodo 2001-2011;
- E) APOLITO Rosa, nata a Francavilla Marittima (Cosenza) il 5 maggio 1954 e residente a San Marcello Pistoiese (Pistoia), in Via Roma n. 155, in qualità di Segretario generale e Dirigente dell'Area Amministrativa della Comunità dell'Appennino Pistoiese dal 1° settembre 1983 al 31 luglio 2013;
- F) FEDELI Roberto, nato a San Marcello Pistoiese (Pistoia) il 29 settembre 1953 ed ivi residente in Via Porta Apiciana n. 562/D, in qualità di Dirigente dell'Ufficio Tecnico della Comunità dell'Appennino Pistoiese dal 31 dicembre 1993 al 31 luglio 2013;
- parti tutte meglio rappresentate e domiciliate come in atti;

Visto l'atto di citazione del Vice Procuratore Generale Acheropita MONDERA depositato l'11 settembre 2013;

Uditi, nella pubblica udienza del 19 novembre 2014, con l'assistenza del Segretario Lina PELLINO, il relatore Consigliere Carlo GRECO, gli Avv.ti Vittorio CHIERRONI per il convenuto Rosa APOLITO, Lisa AMORIELLO all'uopo delegata per il convenuto Roberto FEDELI, Marco FARNETI per il convenuto Antonella GIOVANNETTI, Tommaso STANGHELLINI per il convenuto Alessandro MICHELOTTI ed Elisa BURMALACCHI per la CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA nonché il Vice Procuratore Generale Acheropita MONDERA;

Visto l'art.132 c.p.c. (così come modificato dall'art.45, comma 17°, legge n.69/09) da ritenersi applicabile anche al processo contabile per effetto del rinvio di cui all'art.26 del R.D. 1038/33;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Ritenuto in
FATTO

Con l'atto di citazione in esame la Procura regionale ha convenuto in giudizio i nominati per sentirli condannare, in differenti quote percentuali, *“al pagamento, a favore dell'ex Comunità Montana dell'Appennino Pistoiese, oggi Provincia di Pistoia, della somma di € 421.507,67 o di quella diversa somma che risulterà in corso di causa, rivalutata, aumentata degli interessi legali e con le spese del giudizio”*.

Nel merito dei fatti la Procura riferiva che con nota del 28 marzo 2011, il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, comunicava l'esistenza del procedimento penale n. 1204/2011 RGNR a carico del sig. Giuliano SICHI, ex Economo e Responsabile dei Servizi Finanziari della Comunità Montana dell'Appennino Pistoiese, per ipotesi di peculato.

Pochi giorni dopo la suddetta segnalazione, il Dirigente della Comunità Montana dell'Appennino Pistoiese, dott.ssa Rosa APOLITO, in merito alla stessa vicenda, inviava una dettagliata denuncia di danno erariale conseguente a fatti addebitabili all'ex Economo, comunicando che dall'esame dei mandati di pagamento, relativi agli anni 2001-2011, sarebbe emerso che il predetto dipendente *“ha emesso mandati di pagamento in suo favore, senza giustificativi che legittimino l'attività posta in essere e delle cui somme in larga parte non si riscontra la lecita destinazione. Egli ha posto in essere tutta un'attività che fuoriesce dalle prerogative proprie dell'economo. Ha operato, in assenza di titoli abilitativi, all'emissione dei mandati in suo favore, agendo anche in violazione dei limiti e dei procedimenti previsti dal Regolamento dell'Economato e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente. Inoltre, nella maggior parte dei casi, non risultano allegati neppure i giustificativi di spesa di pagamento a terzi fornitori degli importi riscossi dall'economo né apposite determine legittimanti l'operazione di anticipo somme in suo favore. Tali mandati, nella quasi totalità, non potevano in alcun modo essere emessi e riscossi. La loro emissione è illegittima per i motivi suddetti e non vi è prova di lecito utilizzo da parte sua delle somme prelevate”*.

Con nota prot. n. 8012 del 7 dicembre 2011, a firma dei componenti l'organo di gestione della Comunità Montana dell'Appennino Pistoiese, veniva comunicata la stipula di un contratto d'opera, ex articolo 2222 c.c. con il dott. Luca Eller Vainicher, disposto con delibera di Giunta n. 22 del 4 aprile 2011, al fine di determinare il danno erariale verificatosi in conseguenza degli illeciti penali posti in essere dall'ex Economo, nonché la corresponsione, da parte del medesimo, della somma di € 100.000,00, a titolo di risarcimento danni, accettati dai Responsabili della Comunità quale acconto sulla maggiore somma presumibilmente dovuta.

Al termine del lavoro di accertamento e verifica, da parte del dott. Luca Eller Vainicher, in data 16 aprile 2012, il Presidente della Comunità montana, sig. Carluccio CECCARELLI, trasmetteva alla Procura erariale la relazione redatta dal tecnico incaricato, successivamente integrata dal consulente in data 29 aprile 2013.

Nel frattempo era stata irrogata al Sig. SICHI la sanzione disciplinare del licenziamento, senza preavviso, a decorrere dal 18 maggio 2011.

L'Amministrazione danneggiata ha poi ravvisato inadempienze e responsabilità anche in capo ad altri dipendenti della Comunità Montana dell'Appennino Pistoiese.

Infatti, con nota prot. n. 5017 del 26 luglio 2012, il Presidente della Commissione disciplinare, dott. Vincenzo Del Regno, trasmetteva alla Procura i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei dirigenti della Comunità Montana, dott. Roberto FEDELI e dott.ssa Rosa APOLITO.

In particolare, con nota di addebito del 30 giugno 2012, la predetta Commissione disciplinare ha contestato ai medesimi, una condotta omissiva gravemente colpevole che ha *“consentito, o comunque permesso, che il SICHI Giuliano ponesse in essere i gravissimi ed illeciti comportamenti”*, non essendo stato adeguatamente controllato dal Segretario e dal Dirigente, per quanto di competenza.

In conseguenza della condotta sopra indicata, in data 26 luglio 2012, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari della Comunità Montana dell'Appennino Pistoiese ha disposto il licenziamento, con preavviso di dodici mesi, decorrente dal 1° agosto 2012 al 31 luglio 2013, a carico del dott. Roberto FEDELI (prot. n. 5013-2.9/2012) e della dott.ssa Rosa APOLITO (prot. n. 5014-2.9/2012).

Alla luce di quanto sopra la Giunta Regionale della Regione Toscana, con delibera n. 602 del 10 luglio 2012, ha disposto lo scioglimento della suddetta Comunità, nominando Commissario Straordinario il Presidente della Provincia di Pistoia, dott.ssa Federica Fratoni.

In data 23 aprile 2013, la Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Pistoia, inviava copia della nota prot. n. 0449401 del 5 dicembre 2011, relativa alla comunicazione già effettuata alla magistratura penale della notizia di reato (art. 314 c.p. - peculato) nei confronti del Sig. SICHI. Dalla predetta relazione, redatta a seguito di una puntuale e complessa attività investigativa, è emerso che nel periodo 2001 – 2011, l'ex Economo aveva posto in essere una serie di condotte delittuose e fraudolente, cagionando un ingente danno erariale alla Comunità Montana dell'Appennino Pistoiese pari almeno ad € 540.836,96 (di cui € 374.112,96 relativi a mandati di pagamento, privi di autorizzazione e giustificazione, incassati dal Sig. SICHI; € 166.724,00 relativi alla vendita della legna, somme trattenute dal medesimo e non riversate all'Ente), come meglio specificato nelle allegazioni processuali.

Alle somme sopra indicate, secondo la Procura attrice, dovrebbe aggiungersi la spesa sostenuta dalla Comunità per l'attività di consulenza prestata dal dott. Luca Eller Vainicher, resasi necessaria a seguito della condotta dolosa dell'ex Economo ed ammontante ad €. 40.670,41.

In conseguenza della vicenda delittuosa in questione e della enorme diffusione mediatica della stessa, l'Ente avrebbe subito anche un danno all'immagine, gravemente compromessa dalla diffusione sui mass media di fatti estremamente gravi che minano la fiducia dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione, per il quale la Procura si è riservata di agire.

In ordine al danno cagionato all'ex Comunità Montana dell'Appennino Pistoiese, oggi Provincia di Pistoia, occorre precisare e tenere conto del fatto che il Sig. SICHI ha provveduto a risarcire parte del danno sopra indicato, precisamente €. 160.000,00, attraverso i seguenti ordini di riscossione:

n. 342/2011 del 31 dicembre 2011, importo €. 100.000,00;

n. 304/2012 del 25 ottobre 2012, importo €. 40.000,00;

n. 433/2012 del 31 dicembre 2012, importo €. 20.000,00.

Il danno complessivo, ad oggi, ammonterebbe, quindi, ad €. 421.507,67 (€. 581.507,67 - €. 160.000,00).

Per quanto sopra il Vice Procuratore Generale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 1° del D.L. 15 novembre 1993, n. 443, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, ha quindi notificato l'invito a dedurre ai Sigg.ri SICHI Giuliano (notificato in data 24 giugno 2013), GIOVANNETTI Antonella (notificato in data 20 giugno 2013), MICHELOTTI Alessandro (notificato in data 14 giugno 2013), FEDELI Roberto (notificato in data 24 giugno 2013), APOLITO Rosa (notificato in data 24 giugno 2013) e CASSA di RISPARMIO di Pistoia (notificato in data 26 giugno 2013).

Tutti gli interessati, ad esclusione del Sig. Sichi Giuliano, hanno presentato memorie scritte, escludendo ogni responsabilità al riguardo ma, valutate non esaustive le argomentazioni difensive, la Procura ha formalizzato atto di citazione con il quale è stata ipotizzata la rifusione del danno di cui trattasi nei seguenti termini:

SICHI Giuliano, responsabilità dolosa ed in via principale per tutte le poste di danno pari ad €. 421.507,67 (€. 581.507,67 - €. 160.000,00);

GIOVANNETTI Antonella, responsabilità gravemente colposa, per colpa in vigilando, in via sussidiaria, per tutte le poste di danno in misura del 10% pari ad €. 42.150,77;

MICHELOTTI Alessandro, responsabilità gravemente colposa, per colpa in vigilando, in via sussidiaria, per tutte le poste di danno in misura del 10% pari ad €. 42.150,77;

CASSA di RISPARMIO di PISTOIA e della LUCCHESIA S.p.A. (già denominata Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia), responsabilità gravemente colposa, per colpa in vigilando, in via sussidiaria, per la posta di danno relativa ai soli mandati di pagamento illegittimi in misura dell'70% pari ad €. 220.673,71;

APOLITO Rosa, responsabilità gravemente colposa, per colpa in vigilando, in via sussidiaria, per tutte le poste di danno in misura del 10% pari ad €. 42.150,77;

FEDELI Roberto, responsabilità gravemente colposa, per colpa in vigilando, in via sussidiaria, per il solo danno relativo alla vendita della legna in misura del 10% pari ad €. 10.785,82.

In previsione dell'udienza del 5 marzo 2014 tutte le parti si sono costituite in giudizio introducendo sia eccezioni in rito che in merito.

Circa il primo aspetto è stata ipotizzata l'opportunità di sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio penale pendente contro il convenuto Sichi, imputato di peculato.

Nel merito si ipotizza, altresì, la maturata prescrizione dell'azione di recupero delle somme sottratte dal Sichi nel quinquennio anteriore alla notifica dell'invito a dedurre.

Circa l'elemento soggettivo, l'accertato ed ammesso comportamento doloso del SICHI escluderebbe la colpa grave degli altri convenuti, vittime a loro volta delle azioni delittuose del medesimo.

Relativamente poi alla determinazione del danno è stato contestato il criterio di imputazione delle somme spontaneamente restituite dal SICHI nonché la non azionabilità degli importi erogati al consulente tecnico attivato dalla ex Comunità montana.

Sempre in tema di danno la ripartizione percentuale operata dalla Procura non terrebbe conto della struttura della Comunità montana e delle diverse responsabilità amministrative e contabili dei soggetti convenuti.

Tutto ciò premesso, all'udienza del 5 marzo 2014 è stata adottata ordinanza istruttoria onde acquisire, presso l'Istituto bancario Tesoriere, i modd. F. 23 del periodo in contestazione, ai fini della verifica della legittimità di tali movimenti di denaro, affermata dal convenuto SICHI.

Circa gli eventi successivi all'udienza del 5 marzo 2014, in uno con il deposito dei modd. F23 la CASSA di RISPARMIO di PISTOIA e della LUCCHESIA S.p.A., con memoria del 29 ottobre 2014, ribadite tutte le argomentazioni difensive già svolte con la memoria del 13 febbraio 2014, ha contestato le argomentazioni offerte in replica dalle difese Apolito e Michelotti volte ad aggravare la posizione della Banca Tesoriere.

In particolare la difesa APOLITO con nota del 15 ottobre 2014, ha allegato la sentenza del Giudice del Lavoro di Pistoia che in data 29 luglio 2014 ha annullato il licenziamento disposto dalla Provincia di Pistoia subentrata ex lege nella posizione della Comunità montana dell'Appennino pistoiese oggi sciolta.

La difesa MICHELOTTI, premessa una richiesta di rinvio per permettere la chiamata in causa della propria Compagnia di Assicurazione, con memorie del 21 ottobre 2014, dopo aver allegato copie dei verbali redatti nella propria attività di Revisore unico, ha sottolineato come la duplice figura rivestita dal SICHI di Responsabile dei Servizi finanziari ed Economo costituiva una pericolosa anomalia che finiva per rendere ardua la funzione di controllo svolta dal revisore in quanto i mandati erano controfirmati dallo stesso SICHI come ordinante a favore di SICHI economo beneficiario.

La difesa GIOVANNETTI, con memoria del 30 ottobre 2014, ha ribadito, da una parte, che nel periodo di propria competenza in ordine alla vendita del legname non sarebbe stato riversato solo l'importo di euro 750,00 e, dall'altra, come riportato anche dalla GdF (cfr. nota di dep. n.1 dell'11 settembre 2013 all. n.8) il rendiconto era formalmente e sostanzialmente corretto.

Sempre in tesi difensiva è stato rappresentato come nessun ufficio interno della Comunità montana abbia mai segnalato anomalie di gestione.

La difesa FEDELI, nel depositare la sentenza con la quale il Giudice del lavoro in data 5 aprile 2014 ha annullato il proprio licenziamento disposto dalla Provincia di Pistoia, ha sottolineato come nelle funzioni al medesimo assegnate non rientrava il controllo sulla vendita del legname.

Per quanto concerne infine la posizione del SICHI, in data 7 maggio 2014 il legale patrocinante aveva rimesso il mandato ed allo stato non risultava pervenuta nuova nomina di patrocinante da parte del convenuto.

Ciò premesso è stata celebrata l'odierna udienza nella quale, in primo luogo, è stata disattesa la richiesta della difesa Sichi di rinvio per nomina di un nuovo patrocinante.

In particolare preso atto della formale rinuncia al mandato (datata 7 maggio 2014) da parte dell'Avv. Daria Bresciani e della presenza per delega dell'Avv. Mauro Pasquale il Collegio non ha ritenuto di aderire all'anomala richiesta di rinvio per costituenda difesa, presentata da un sostituto delegato a sua volta da un legale che ha precedentemente rimesso il proprio mandato previa comunicazione R/R all'interessato.

Disposta la trattazione, mentre i patrocinanti hanno ribadito le richieste insistendo sulla assenza di colpa azionabile, il Pubblico ministero non si è opposto alla valutazione (a credito del Sichi) delle somme oggetto dei modd. F. 23 e su tali presupposti il giudizio è passato in decisione.

Considerato in

DIRITTO

In via preliminare devono essere affrontate le eccezioni difensive a valere per tutte le posizioni in esame.

1. Circa la pendenza di accertamenti penali com'è noto il Giudice contabile può valutare, ai propri e diversi fini, le prove offerte in comunicazione dalla Procura senza necessariamente procedere alla sospensione del giudizio (cfr. Sez. I n.676/2014 – Sez. II n. 343/2013 – Sez. III n. 68/2013).

Al riguardo è sintomatico il fatto che il convenuto SICHI non nega la materialità del fatto ma ne contesta l'ammontare che, ad oggi, non avrebbe trovato accertamento giudiziale in sede penale.

Considerato che tale accertamento potrebbe, al limite, avrebbe riflesso sulla esecuzione della presente sentenza, la Sezione non ravvisa l'opportunità di aderire alla richiesta di sospensione.

2. In ordine alla richiesta di rinvio per la chiamata in causa della Compagnia di Assicurazione del convenuto Michelotti, il Collegio ritiene che trattasi di posizione soggettiva non azionabile in questa sede in quanto relativa a rapporti economici estranei alla giurisdizione contabile che ha per oggetto l'individuazione delle (eventuali) responsabilità economiche dei soggetti convenibili, a prescindere dalle loro personali garanzie.

3. In merito alla eccezione prescrizione dell'azione contabile trattandosi di danno dolosamente occultato dall'autore materiale SICHI, il *dies a quo* non può che decorrere dalla scoperta dello stesso, circostanza questa retrodatabile alla notizia di avvio delle indagini formalizzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, pervenuta alla Procura erariale in data 6 aprile 2011.

Da qui la tempestività, *per tabulas*, degli inviti a dedurre notificati agli interessati nel periodo 14-24 giugno 2013.

Per inciso, la situazione di occultamento doloso é ritenersi in re ipsa in ipotesi di fatti delittuosi quali quelli emersi nella presente fattispecie, comportanti un obiettivo impedimento ad agire che implica la possibilità di iniziare l'azione contabile solo quando il fatto assuma una concreta qualificazione giuridica, atta ad identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa (cfr. Sez. I^a n. 207/2010; sez. III^a n. 143/2009).

4. Circa l'esistenza di tutti i presupposti necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione amministrativo-contabile, in primo luogo è indubitabile che all'epoca degli eventi la parti convenute erano direttamente legate alla Amministrazione danneggiata da un rapporto di servizio dipendente (Economo e Dirigenti) oppure funzionale (Revisori ed Istituto Tesoriere) ed altrettanto evidente è il nesso causale tra la condotta dei medesimi e l'evento dannoso.

Rilevanti sono, dunque, nella fattispecie l'indagine sull'elemento soggettivo e la individuazione della posta di danno azionabile.

5. Elemento soggettivo.

La vicenda, anche per il lungo arco temporale nel quale si è concretizzata, impone la disamina delle diverse posizioni convenute.

SICHI Giuliano – nessun dubbio sussiste circa la responsabilità dell'Economo che, avendo tra l'altro restituito in più riprese l'importo complessivo di €. 160.000,00, per *facta concludentia* può ritenersi responsabile a titolo di dolo delle sottrazioni oggetto della presente indagine di responsabilità contabile.

CASSA di RISPARMIO di PISTOIA e della LUCCHESIA S.p.A. – l’Istituto Tesoriere sottolinea il fatto che la condotta fraudolenta dell’Economista annullerebbe ogni addebito a titolo di colpa in vigilando. Al riguardo la Sezione ritiene invece di condividere la ricostruzione operata dalla Procura che nel proprio atto di citazione (pagg. 19-23) dove si precisa che *“Numerosi documenti contabili presentati alla Banca cassiera indicavano come beneficiario lo stesso Sig. Sichi Giuliano, circostanza anomala ed irregolare, e non erano avvallati da alcun titolo giustificativo. Non risultano, infatti, allegati i giustificativi di spesa di pagamento a terzi fornitori degli importi riscossi dall’economista”*.

Sempre secondo la ricostruzione della Procura *“la Banca in numerose occasioni, ha consentito all’economista di effettuare, in proprio favore, delle operazioni di anticipazioni di cassa, senza allegare alcuna determina, nonostante la convenzione rep. 447 del 2001, all’articolo 10 prevedesse che a norma dell’art. 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il tesoriere, su richiesta dell’ente corredata dalla deliberazione della Giunta, accorderà anticipazioni di tesoreria.... Analoga disposizione è contenuta nella convenzione del 2004 ed in quella del 2007”*.

La responsabilità dell’Istituto tesoriere è, quindi, conseguente alla violazione delle norme disciplinate il rapporto contrattuale tra l’Ente e la Banca in quanto le illegittime operazioni, richieste dal Sichi e disposte dal Tesoriere, sono state effettuate in palese violazione delle norme disciplinanti la materia, sebbene tutte le convenzioni stipulate prevedessero che, *“prima dell’inizio del servizio, la Comunità Montana dell’Appennino Pistoiese, fornisce al tesoriere copia del regolamento di contabilità. E’ tenuta altresì a trasmettere al tesoriere copia di ogni deliberazione relativa a modificazioni e/o integrazioni del regolamento stesso. Il tesoriere è tenuto, per quanto di sua competenza ed eventualmente non previsto nella presente convenzione, ad osservare le disposizioni del regolamento di contabilità”*.

In particolare, il Regolamento di contabilità della Comunità Montana, contiene una norma, l’articolo 29, punto 5, che prevede che: *“i mandati di pagamento devono essere emessi direttamente a favore dei creditori ed in nessun caso per il tramite di amministratori e dipendenti”*.

In conclusione, la circostanza che la Banca abbia proceduto, in violazione delle più elementari norme di contabilità pubblica ed in particolare di quanto previsto dal Regolamento di contabilità della Comunità Montana, al pagamento di numerosi mandati irregolari aventi come beneficiario lo stesso Sig. Sichi, privi di qualsiasi documento giustificativo ed in caso di anticipazioni di cassa della apposita determina, ha rappresentato un elemento determinante ai fini della produzione, con colpa grave azionabile, del danno erariale di cui si discute (cfr. al riguardo Sez. Toscana n. 370 del 20 febbraio 2008 - *“La convenzione rimane il parametro valutativo di riferimento per la condotta della Banca che non può non ascrivere a gravissima negligenza, nel non aver mai sollevato, nel lungo periodo di svolgimento del servizio di cassa, neanche il dubbio sulla legittimità di quei mandati irregolarmente quietanzati dalla sig.ra C.”*

APOLITO Rosa e FEDELI Roberto - i convenuti hanno ricoperto funzioni dirigenziali di rilievo all’interno della Comunità Montana dell’Appennino Pistoiese, per un arco temporale di trent’anni (dal 1983 al 2013) la prima e di vent’anni (dal 1993 al 2013) il secondo.

Considerazioni logiche, oltreché giuridiche, inducono fondatamente a ritenere che se il Dirigente dell’Area Amministrativa come pure il Dirigente dell’Ufficio tecnico (per la parte relativa alla vendita del legname) avesse svolto un controllo, anche saltuario e periodico, sulla gestione amministrativa-contabile dell’Ente, avrebbe senz’altro potuto rilevare situazioni di dubbia legittimità che, con gli opportuni approfondimenti, avrebbe circoscritto il danno perpetrato dal SICH I.

Per inciso la Procura della Repubblica di Pistoia con nota del 18 luglio 2013 (cfr. all. n.26 nota di dep. n.1 cit.) ha notiziato la Procura erariale che l’importo del peculato ipotizzato ammonterebbe alla più rilevante somma di €. 1.143.957,68 e sul punto la Procura erariale ha fatto espressa riserva di procedere.

Per quanto sopra la Sezione ritiene che sussista uno stato di colpa grave azionabile per entrambi i convenuti.

MICHELOTTI Alessandro e GIOVANNETTI Antonella – nella loro qualità di Revisori unici pro-tempore evidenziano l'impossibilità degli stessi di impedire i fatti delittuosi perpetrati ai danni della Comunità Montana.

In realtà, circa l'asserito corretto svolgimento dell'attività di verifica e controllo ed all'impossibilità di rilevare le illegalità poste in essere dal Sig. Sichi la Sezione, aderendo alla tesi di parte attrice (pag.9 atto di citazione) *“ravvisa la culpa in vigilando, in capo al revisore unico dei conti della Comunità Montana in considerazione del periodo di svolgimento dell'incarico e della sistematica e reiterata violazione delle norme di contabilità, da parte dell'economista, che un controllo, anche a campione, poteva far emergere.*

Dall'attività investigativa, infatti, è emerso che il Sig. Giuliano Sichi, ha emesso mandati di pagamento in suo favore, senza atti giustificativi, ed ha agito in violazione dei limiti e dei procedimenti previsti dal Regolamento dell'Economato e dal Regolamento di Contabilità della Comunità.

Una situazione finanziaria, tanto grave e reiterata nel tempo, poteva e doveva senz'altro essere rilevata e denunciata attraverso l'ordinaria attività di verifica contabile...”

Così individuati i diversi titoli della responsabilità, la Sezione condivide la prospettazione attorea che addebita al SICHI una responsabilità principale ed agli altri convenuti una responsabilità sussidiaria.

Al riguardo (cfr. Sez. T.A.A. sede di Trento n.1 del 23 gennaio 2013) occorre precisare che le Sezioni Riunite di questa Corte dei conti, con sentenza n.4 del 19 gennaio 1999, effettuando una accurata ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale, hanno enucleato principi che hanno determinato l'individuazione della responsabilità amministrativa c.d. “sussidiaria” nell'ipotesi di concorso nella produzione dell'evento dannoso di condotte dolose e condotte colpose.

In particolare essa corrisponde all'esigenza di *“una graduazione progressiva della azione satisfattiva dell'erario anche per meglio raggiungere quelle finalità superiori, connesse con il perseguimento delle responsabilità (art. 97 Cost.)”*.

In tale circostanza le Sezioni Riunite hanno indicato che, fermo rimanendo il principio che ciascuno dei corresponsabili debba essere condannato per la parte che ha preso nella causazione del danno, quello che sancisce la solidarietà nell'obbligazione risarcitoria è la circostanza che i convenuti abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo.

Diversamente, secondo i principi da ultimo codificati nell'art.1, commi 1 quater e 1 quinquies della legge n. 20/94, come modificata dalla legge n.639/96, nell'ipotesi di concorso nella produzione dell'evento dannoso di condotte dolose e condotte colpose è necessario tenere distinta la responsabilità di chi abbia agito con dolo o abbia conseguito un illecito arricchimento da quella di chi abbia invece tenuto un comportamento caratterizzato da colpa grave, il che *“comporta la necessità di assegnare al primo soggetto un ruolo ed una posizione prioritari nella individuazione delle obbligazioni, da porre a carico di ciascuno, e della loro misura”*.

Pertanto, le Sezioni Riunite hanno risolto la questione di massima enunciando il principio che *“nel caso di danno erariale prodotto da più soggetti in concorso tra di loro, la responsabilità di chi ha agito con dolo o ha conseguito un illecito arricchimento è principale, mentre la responsabilità di coloro che hanno agito con colpa grave è sussidiaria: tali responsabilità vanno perseguite secondo un ordine di escussione per cui la sentenza di condanna deve essere eseguita prima nei confronti del debitore principale e, poi, solo in caso di mancata realizzazione del credito erariale, nei confronti del debitore sussidiario nei limiti della somma al pagamento della quale questi è stato condannato”*.

6. Danno azionabile

Secondo la tesi accusatoria la Comunità Montana avrebbe patito tre distinte tipologie di danno erariale:

- a) - importi a titolo di mandati di pagamento irregolari incassati dall'Economista;
- b) - proventi della vendita del legname non riversati dall'Economista;
- c) - costi di una consulenza tecnica contabile, attivata dalla Comunità stessa.

6.1. Ciò premesso, in merito alla quantificazione del danno azionabile, in primo luogo deve essere accolta l'eccezione formulata da più difese circa la non addebitabilità delle somme erogate al consulente contabile della Comunità montana dr. Luca Eller pari ad €. 40.670.41.

Si tratta di un ausilio richiesto dalla Amministrazione danneggiata ma che, in sostanza, è frutto di un carente sistema di controllo dovuto all'intera organizzazione amministrativa elle stessa e, pertanto, non può essere addebitabile ai soli odierni convenuti.

Per altro verso detta consulenza contabile è stata attivata nel mese di aprile 2011 quando era già in corso l'indagine da parte della GdF, delegata nel mese di marzo dalla Procura della Repubblica, per cui trattasi di una scelta discrezionale della Comunità Montana e, come tale, non può integrare il danno erariale di cui trattasi.

6.2. Oltre a quanto sopra, la Sezione valuta diversamente (rispetto alle tesi accusatorie) l'imputazione delle somme riversate spontaneamente (€. 160.000,00) dal convenuto SICHI.

Secondo la Procura erariale tale importo dovrebbe essere ripartito tra le tre tipologie di danno azionato di cui sopra.

In realtà, considerata la riduzione a due delle ipotesi di danno, le restituzioni dovrebbero spalmarci diversamente e sul punto le difese hanno anche fatto notare che il codice civile disciplina (art. 1193 c.c.), se non diversamente dichiarato dal debitore, che devono essere prima saldati i debiti già scaduti o meno garantiti.

Nella fattispecie i debiti più lontani nel tempo sono quelli relativi ai mandati di pagamento irregolari (risalenti al 2001) per cui l'importo di €. 160.000,00 resta integralmente assorbito dalla relativa posta.

6.3. Sempre in ordine alla quantificazione, a seguito dell'ordinanza istruttoria adottata alla precedente udienza del 5 marzo 2014, sono stati acquisiti i modd. F. 23 che l'Economo ha utilizzato per riversare all'Erario le spese connesse alla stipula dei contratti.

Si tratta, nel complesso, dell'importo di €. 23.198,01 che non costituisce danno, trattandosi di una legittima partita di giro che, quindi, riduce gli importi in contestazione.

6.4. Per quanto concerne invece le somme introitate per la vendita del legname, la difesa SICHI ha provato, all'interno della copiosa documentazione pervenuta, che nei fatti sarebbero stati riversati €. 2.700,00 e, pertanto, anche tale importo deve essere portato a scomputo del danno contestato.

6.5. L'accoglimento delle eccezioni di cui sopra obbliga la Sezione alla rideterminazione delle poste di danno.

Al riguardo, atteso che le parti convenute non hanno fornito elementi contabili contrari, per il cd. principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., i dati elaborati dalla GdF si devono intendere attendibili.

In relazione all'insieme dei mandati trattenuti illegittimamente dall'Economo, l'importo di €. 374.112,96 deve essere dapprima ridotto di €. 160.000,00 (importo riversato) e poi di €. 23.198,01 (giroconto oneri contrattuali ex modd. F.23) per un totale residuo azionabile di €. 190.914,95.

Per quanto concerne, infine, l'ammontare dei proventi dalla vendita del legname, la ricostruzione della GdF pari ad €. 166.724,00 deve ridursi di €. 2.700,00 di cui è riscontrato il versamento, per un totale residuo azionabile di €. 164.024,00.

6.6. Ripartizione del danno

In parziale conformità delle richieste attoree il totale complessivo delle somme addebitali ai convenuti è quindi di €. 354.938,95 (190.914,95 + 164.024,00).

Condividendo le percentuali di addebito prospettate dalla Procura in relazione al diverso apporto causale dei convenuti nonché la qualificazione del titolo di responsabilità (principale dolosa per il SICHI e sussidiaria colposa per tutti gli altri convenuti), la Sezione indica la debenza dei seguenti importi omnicomprensivi:

SICHI Giuliano – condanna in via principale per l'intero importo azionato di (€. 190.914,95 + 164.024,00) pari ad €. 354.938,95;

CASSA di RISPARMIO di PISTOIA e della LUCCHESIA S.p.A. – condanna in via sussidiaria per la sola posta di danno relativa ai mandati di pagamento irregolari, nella misura del 70% del totale (€ 190.914,95), in concreto € 133.640,46;

APOLITO Rosa - condanna in via sussidiaria per tutte le poste di danno azionato in misura del 10% del totale (€ 354.938,95) pari ad € 35.493,90;

MICHELOTTI Alessandro – condanna in via sussidiaria per tutte le poste di danno in misura del 10% del totale maturato pro-tempore (€ 346.846,93) dal 22 settembre 2006 al 31 dicembre 2011, pari ad € 34.684,70;

GIOVANNETTI Antonella - condanna in via sussidiaria, per tutte le poste di danno in misura del 10% del totale maturato pro-tempore (€ 30.539,08) dal 1° gennaio 2001 al 21 settembre 2006, pari ad € 3.053,91. Per inciso la quantificazione tiene conto del fatto che i mandati del periodo per la maggior parte sono stati “sanati” dalle restituzioni volontarie e che non vi sono importi rilevanti trattenuti dalla vendita del legname;

FEDELI Roberto – condanna in via sussidiaria, per il solo danno relativo alla vendita della legname in misura del 10% del totale (€ 164.024,00) pari ad € 16.402,40.

Dalla data di pubblicazione della presente sentenza sono altresì dovuti gli interessi nella misura del saggio legale fino al momento del saldo.

Le spese seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando sul giudizio n.59550/R e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in parziale conformità delle conclusioni del Pubblico ministero,

CONDANNA

i convenuti al pagamento, in favore della ex Comunità Montana dell'Appennino Pistoiese, oggi Provincia di Pistoia, delle seguenti rispettive somme onnicomprensive:

SICHI Giuliano (Economo e Responsabile dei servizi finanziari per tutto l'arco temporale in esame), a titolo di responsabilità dolosa ed in via principale all'intera posta di danno azionabile, pari ad € 354.938,95 (€ 190.914,95 per mandati di pagamento irregolari ed € 164.024,00 a titolo di proventi, non riversati, della vendita del legame). Detti importi dovranno essere maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, con decorrenza dalle date delle singole scadenze;

CASSA di RISPARMIO di PISTOIA e della LUCCHESIA S.p.A. (Istituto tesoriere per tutto l'arco temporale in esame), a titolo di responsabilità gravemente colposa, per culpa in vigilando, in via sussidiaria, per la posta di danno relativa ai mandati di pagamento irregolari, nella misura del 70% del totale (€ 190.914,95), in concreto € 133.640,46;

APOLITO Rosa (Segretario Generale e Dirigente dell'Area Amministrativa dal 1° settembre 1983 al 31 luglio 2013), a titolo di responsabilità gravemente colposa, per culpa in vigilando, in via sussidiaria, per tutte le poste di danno in misura del 10% del totale (€ 354.938,95) pari ad € 35.493,90;

MICHELOTTI Alessandro (Revisore unico dal 22 settembre 2006 al marzo 2011), a titolo di responsabilità gravemente colposa, per culpa in vigilando, in via sussidiaria, per tutte le poste di danno in misura del 10% del totale maturato pro-tempore (€ 346.846,93) pari ad € 34.684,70;

GIOVANNETTI Antonella (Revisore unico dal 5 giugno 2000 al 22 settembre 2006), a titolo di responsabilità gravemente colposa, per culpa in vigilando, in via sussidiaria, per tutte le poste di danno in misura del 10% del totale maturato pro-tempore (€ 30.539,08) pari ad € 3.053,91;

FEDELI Roberto (Dirigente dell'Ufficio Tecnico dal 31 dicembre 1993 al 31 luglio 2013), a titolo di responsabilità gravemente colposa, per culpa in vigilando, in via sussidiaria, per il solo danno relativo alla vendita della legna in misura del 10% del totale (€ 164.024,00) pari ad € 16.402,40.

Tutti gli importi richiesti in via sussidiaria devono intendersi comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria.

Dalla data di pubblicazione della presente sentenza sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale fino alla data di effettivo pagamento.

Condanna le parti convenute al pagamento in parti uguali delle spese processuali, in favore dell'Erario che, fino alla presente decisione, sono liquidate in €.5.676,72.=(Euro cinquemilaseicentosestantasei/72.=)

Manda alla Segreteria le comunicazioni e le notificazioni di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19 novembre 2014.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

F.to Carlo Greco

F.to Ignazio Del Castillo

Depositata in Segreteria il 17 SETTEMBRE 2015

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to Paola Altini